



Atto del Presidente n. 92

del 13/07/2021

Classificazione: 07-04-04 2020/27

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO COS16 - LIDO DI CLASSE SUB-COMPARTO NORD SECONDO STRALCIO ATTUATIVO DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci";

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/10199 del 16.04.2021 (classificazione 07-04-04 2020/27) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PUA in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/16363 del 15.06.2021 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art.35 prevede che contemporaneamente al deposito, lo strumento urbanistico venga trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

- c) per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all'art.35, comma 4 previa acquisizione delle osservazioni presentate;*
- d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.*

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015";

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo Ambito CoS16 - Lido di Classe Sub-comparto NORD - secondo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna; i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con P.G. 10199/2021;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo Ambito CoS16 - Lido di Classe Sub-comparto NORD - secondo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale, contenute nell'Allegato A);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021, relativo all'approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Arch. Fabio Poggioli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 122102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo Ambito CoS16 - Lido di Classe Sub-comparto NORD - secondo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 10199/2021;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo Ambito CoS16 - Lido di Classe Sub-comparto NORD - secondo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del "Constatao" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatao" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020.

ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2021-2023 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE

**COMUNE DI RAVENNA
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
AMBITO CoS16 - LIDO DI CLASSE SUB-COMPARTO NORD
SECONDO STRALCIO ATTUATIVO**

DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "*Norme per la riduzione del rischio sismico*";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/10199 del 16.04.2021 (classificazione 07-04-04 2020/27) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PUA in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/16363 del 15.06.2021 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009, successivamente modificato, con delibera di C.C. n.36/2020 avente per oggetto "Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica" con conseguenti modifiche anche al 2° POC;

CHE il Comune di Ravenna è dotato di POC 2010-2015 approvato dal C.C. con delibera N. 23970/37 del 10/03/2011 e scaduto il 30.03.2016.

CHE, in quanto scaduto il 30.03.2016, con delibera n.4683/120 del 10.12.2015, il Consiglio Comunale di Ravenna ha dettato "Indicazioni in merito alla scadenza del POC 2010-2015" precisando in particolare che:

"Atteso che i PUA adottati o presentati entro il 30/03/2016, possono essere approvati ed attuati secondo le previsioni del POC vigente anche dopo la scadenza dello stesso, fermo restando che

- il PUA presentato deve contenere la documentazione e gli elementi di cui agli articoli 15-16 del POC 5: completezza e regolarità della documentazione e degli elaborati di progetto, nonché conformità del progetto alla disciplina del POC e sua coerenza con il contesto urbanistico-ambientale;

- per gli ambiti a programmazione unitaria e/o concertata (Accordi ex art. 18 della LR 20/2000 e smi), di cui all'art. 21 del POC5, alla scadenza del POC dovranno essere stipulati gli accordi di II livello e, ove richiesto, dovrà essere approvato il PUA generale e presentato il PUA attuativo in conformità al POC 2010-2015 con le caratteristiche di cui al punto precedente. Si specifica che il PUA generale non ha valore conformativo dei diritti edificatori e dei vincoli espropriativi, ai sensi dell'art. 16, c.8 del POC5".

Si da' atto inoltre che la relazione e DPQU del 2° POC entrato in vigore il 22.08.2018 precisa che per i "comparti attivati con il 1° POC che prevedevano una attuazione estesa a Piani Operativi successivi al primo, gli accordi di II livello inseriti nel presente POC regolano la prosecuzione della fase attuativa avviata col 1° POC e il completamento degli stessi (CoS01, CoS02, CoS05, CoS09, CoS11, CoS12, CoS15, CoS16, CoS17, CoS23)".

Pertanto, la conformità alla pianificazione sovraordinata è stata verificata sulla base di quanto previsto dal POC 2010-2015.

CHE il Comune di Ravenna ha approvato con delibera di CC n. 182544/105 del 19.07.2018 il "2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica";

PREMESSO INOLTRE:

CHE il PSC individua l'ambito a programmazione unitaria e concertata (ex art. 18 della L.R. 20/2000) *CoS16 Lido di Classe - Strada usi urbani* soggetto ad accordo coi privati, stipulato in sede di PSC 1° livello, sottoscritto dai privati e facente parte e sostanziale del POC 2010-2015 approvato dal Consiglio Comunale.

CHE l'apposita scheda d'ambito (POC 4d) del POC 2010-2015 contiene le prescrizioni normative relative a obiettivi, criticità, usi e quantità, standard, modi e tempi di attuazione, prescrizioni specifiche oltre a indirizzi relativi alle prestazioni di assetto morfologico/funzionale che la pianificazione attuativa deve assicurare;

CHE con delibera n. 246/2015 del 30.12.2015 avente per oggetto "Comune di Ravenna - PUA Generale comparto S16 - Lido di Classe - Strada usi urbani" la Giunta della Provincia di Ravenna si è espressa ai sensi degli artt. 5 e 35 della L.R.20/2000, nonché dell'art. 5 della L.R. 19/2008.

CHE ai sensi dell'art. 16 c.8 delle NTA del POC 2010-2015, il PUA Generale e il PUA Stralcio solo congiuntamente assumono il valore e producono gli effetti del PUA così come definito dall'art. 35 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.

CONSTATATO:

Il PUA generale dell'intero ambito CoS16 - Lido di Classe - Strada usi urbani è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 01.03.2016 e successivamente convenzionato (Accordo di terzo livello).

Il PUA 1° stralcio del sub comparto nord del PUA Generale è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22/01/2019, P.G. n. 1478/2019, pubblicato sul BUR n. 51 del 20/02/2019.

Il presente 2° stralcio riguarda il completamento del sub comparto nord del PUA Generale.

I lotti di completamento sono parte di un'area di espansione ubicata a Lido di Classe, delimitata a sud da un'area di recente urbanizzazione, a nord da Viale dei Lombardi, a est da un'ampia fascia prevista attrezzata che fronteggia Viale Vespucci e ad ovest da una vasta area agricola da rinaturalizzare.

In applicazione delle disposizioni del PUA Generale, il presente secondo stralcio del sub comparto nord prevede l'edificazione di 5.232,56 mq (pari a circa il 50% del totale assegnato al sub comparto), di cui 4.571,64 mq di edilizia residenziale libera e 660,92 mq per usi non residenziali (escluso ricettivo). La superficie fondiaria è pari a 20.846,78 mq (comprese la viabilità e i parcheggi di tipo privato).

Non sono previste opere di urbanizzazione poiché sono state tutte ricomprese nel primo stralcio attuativo ed è già stato rilasciato il relativo permesso di costruire per la fase esecutiva.

Il presente PUA contiene la definizione di tutti i parametri definiti dall'art. 9 delle Norme di 2° POC per l'attuazione dell'intervento da attuarsi nell'ambito del presente secondo stralcio.

Considerato che il presente secondo stralcio deriva da un Accordo ex-art. 18 L.R. 20/2000 che prevede la realizzazione anche di opere pubbliche quali "oneri aggiuntivi" - nello specifico la sistemazione dell'ampia fascia posta tra Viale Vespucci e il comparto, da sistemare con verde e parcheggi, e la rinaturalizzazione dell'ampia fascia posta ad ovest del comparto fino allo scolo consorziale e delle fasce di verde che collegano questa fascia a Viale Vespucci - la sua attuazione è comunque subordinata alla contestuale realizzazione anche delle suddette opere pubbliche, i cui obblighi di realizzazione ricadono anche sul soggetto attuatore del sub comparto sud che compone l'insieme del comparto CoS16.

Con nota PG 2020/31467 del 14/12/2020 il Settore LL.PP. - Servizio Viabilità della Provincia di Ravenna, visti gli elaborati di progetto trasmessi, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole all'ipotesi di spostamento del limite del centro urbano di Lido di Classe, lungo la strada provinciale n. 113 Viale del Lombardi, anticipandolo al limite dell'area urbanizzata, circa in corrispondenza dell'innesto con la strada comunale via Canale Pergami, ricordando, in ogni caso, che la competenza di tale ridelimitazione compete al Comune di Ravenna, ai sensi dell' Art. 5, comma 6, del DPR 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada", e ha fornito nulla osta all'interconnessione dei percorsi ciclo-pedonali del nuovo comparto con la pista ciclabile esistente lungo la strada provinciale.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art. 16, c.8 delle NTA del POC 2010-2015, il PUA Generale e il PUA Stralcio, solo congiuntamente assumono il valore e producono gli effetti del PUA così come definito dall'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e si sottolinea che continua a mantenere la sua efficacia quanto discende dal PUA Generale, così come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 01.03.2016.

La Giunta Provinciale con delibera n. 246/2015 del 30.12.2015 relativa al PUA generale aveva sottolineato la necessità che i successivi PUA stralcio dovevano adeguarsi alle

eventuali ulteriori prescrizioni e disposizioni introdotte dai Piani di gestione del Rischio di Alluvioni. Si evidenzia che la relazione di Valsat ha verificato la conformità del PUA stralcio a quanto disciplinato dalla pianificazione sovraordinata in particolare la Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico.

Inoltre, la stessa Relazione di Valsat, che costituisce documento di riferimento per il presente PUA stralcio, al paragrafo 6 denominato "Verifica del recepimento delle prescrizioni espresse in sede di approvazione del PUA Generale e del PUA del primo stralcio attuativo" fornisce un puntuale riscontro ai pareri espressi fase di approvazione del PUA Generale da parte dei vari Enti.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

Così come previsto dall'art. 51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art. 19 della L.R. 20/2000 la relazione di Valsat riporta un apposito capitolo che fornisce una puntuale disamina della pianificazione sovraordinata vigente e dei contenuti degli articoli interessati e, per quanto riguarda il vigente PTCP, dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato, definendo le eventuali misure necessarie da adottare al fine del rispetto di quanto disposto dal PTCP stesso.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/00, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL Romagna, ARPAE, Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto di Ravenna, Consorzio Bonifica della Romagna, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, i quali si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato per gli aspetti ambientali, espressi nell'ambito delle Conferenze di Servizi istruttorie i cui lavori sono stati organizzati in 2 sedute (10/12/2020 e 16/03/2021), durante le quali sono state richieste modifiche ed integrazioni progettuali e presentati nuovi elaborati acquisiti agli atti.

Si riportano di seguito i pareri dei soggetti ambientalmente competenti sopra citati.

- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Ravenna: parere prot. n. 2021/0072592/P del 17/03/2021
"Con riferimento al Piano Urbanistico in oggetto, valutati i contenuti della documentazione e delle integrazioni trasmesse da Codesta Amministrazione, non si rilevano, per quanto di competenza, osservazioni."

- ARPAE – Distretto di Ravenna: parere ambientale e parere acustico prot. n. 39935/2021 del 15/03/2021
... omissis ...
Vista la documentazione integrativa presentata in data 19/02/2021 nostro PG/2021/26701, si esprime parere favorevole al PUA di cui all'oggetto.
Reti fognarie
Preso atto del parere di Hera spa prot. n. 104267-40254 del 10/12/2020 dal quale emerge che:
 - *l'insediamento sarà dotato di fognatura separata, con fognatura bianca recapitante in acque superficiali e con rete nera recapitante nella rete fognaria pubblica nera esistente collegata direttamente all'impianto di depurazione di Lido di Classe;*
 - *gli scolmatori e gli impianti di sollevamento esistenti non sono interessati dall'espansione urbanistica in oggetto;*

• *l'attuazione del comparto in oggetto, è condizionata all'esecuzione dell'intervento previsto a piano Atersir relativo al depuratore di Lido di Classe ("Adeguamento depuratore Lido di Classe" -ID Atersir 2012RAHA0122) previsto per l'anno 2022; questo Servizio **esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:***

1. *Gli allacciamenti e la relativa attivazione delle reti tecnologiche, con particolare riferimento ad acqua e sistema fognario, potranno essere rilasciati solo previo verifica presso Hera del completamento dei lavori di adeguamento del depuratore di Lido di Classe;*

2. *All'interno dei singoli lotti dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni o tubazioni drenanti) o l'eventuale riuso delle stesse;*

3. *le acque reflue provenienti dalla porzione civile (classificate acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs n.152/06 s.m.i) delle nuove unità immobiliari dovranno essere trattate, così come previsto dall'art.28 punto A del "Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" e precisamente tutte le acque provenienti dai wc dei servizi igienici dovranno essere allacciate alla rete fognaria pubblica direttamente senza subire alcun tipo di trattamento; le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle docce/vasche, dovranno essere trattate in pozzetti degrassatori opportunamente dimensionati in base al numero di abitanti equivalenti;*

4. *Dovrà essere presentata ad ARPAE SAC, domanda di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche derivanti dal Lotto1 in acque superficiali ed indicato in convenzione il soggetto responsabile della gestione della suddetta rete di fognatura bianca ;*

5. *nell'eventualità si insedino attività che diano origine a scarichi di acque reflue industriali, classificati tali ai sensi D.Lgs n.152/06, gli stessi dovranno essere trattati in idonei impianti di depurazione al fine di rispettare i limiti della tab. 1 previsti dal Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica. Per tali scarichi dovrà essere presentata preventivamente al Comune di Ravenna, domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi D.Lgs n.152/06.*

6. *In fase di cantierizzazione delle opere dovrà inoltre essere osservato ed attuato quanto prescritto dall'Art 5.7 punto 1 lettera b delle NTA del Piano Provinciale di Tutela della Acque (Variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 22.3.2011):*

"per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per re-immissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione."

MATRICE DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Premessa. La relazione analizza con maggiore dettaglio la situazione specifica del comparto. Viste le sorgenti sonore attualmente presenti, costituite sostanzialmente dalle infrastrutture viarie ed attività economiche sostanzialmente a carattere stagionali, occorre chiarire le motivazioni di alcuni elevati livelli sonori rilevati e ponderarne le mitigazioni.

1) *Le criticità emerse nella fase di PUA generale vengono superate proponendo in accordo con il Comune: a) variare la distanza fra edifici e V.le dei Lombardi; b) spostare il cartello di località col relativo limite di 50 km/h, al posto degli attuali 90*

Km/h, in una posizione più remota dall'inizio della nuova urbanizzazione. Tale condizione determina un notevole abbassamento del valore di rumorosità attesa.

2) il rilevato di 2 m previsto a protezione degli edifici su V.le dei Lombardi rimane in essere. Tale rilevato è dichiarato e rappresentato in pianta, anche con il calcolo della efficacia nel modello di simulazione, ma non vengono presentati gli effetti in sezione come previsto dalla UNI 11160. Ultimata la realizzazione dell'opera di mitigazione occorrerà collaudare l'efficacia dell'intervento come previsto alla citata norma tecnica.

3) La proposta di progetto prevede, da concordare con il Comune, un abbassamento della velocità dei veicoli su V.le Vespucci a 30 km/h come per l'adiacente lotto Sub-comparto SUD. Il lotto Sub-comparto NORD ha una distanza sufficiente con V.le Vespucci che non determina problemi sotto l'aspetto della rumorosità ma la cosa viene ritenuta corretta per continuità con il vicino lotto SUD.

Pertanto, per quanto sopra espresso, è possibile esprimere un parere favorevole al progetto presentato a condizione che:

a) Come previsto dalla UNI 11160 l'opera di mitigazione del rilevato dovrà essere posta in essere, e collaudata, prima della realizzazione dei fabbricati cui è destinato l'effetto di riduzione del rumore.

- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Romagna: parere prot. n. PC/2021/3906 del 25/01/2021
... omissis ...

esaminata la documentazione allegata alla comunicazione in oggetto, in riferimento agli artt. 2ter, 6, 9 e 10 del PAI/PGRA 2016, lo scrivente Servizio
ESPRIME

ai sensi dell'art. 4 della convenzione tra Regione Emilia-Romagna, comune di Ravenna e Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli - adottata con Delibera di Giunta Regionale n. RPI 037/2014 del 10/02/2014 il seguente parere tecnico sullo svolgimento degli approfondimenti tecnici di competenza comunale:

- la richiesta riguarda opere classificate come non strategiche o singoli interventi che ricadono in art 6 "aree a rischio di allagamento" (tirante idrico di riferimento fino a 50 cm , tra 50-150 cm e >150 cm PAI/PGRA 2016 e art. 10 c.1, AREE A RISCHIO COLLASSO ARGINALE;
- le opere sono all'esterno delle aree di tutela di cui al capo VII del R.D. 523/1904;
- l'immobile non ricade nell'area dei 30 m dal piede dell'argine prevista dal Piano Stralcio in cui sono interdette nuove edificazioni ad eccezioni di locali ed altri modesti volumi tecnici;
- è stata prodotta la valutazione ed analisi di compatibilità idraulica per la valutazione della sicurezza dei manufatti alle sollecitazioni statiche e dinamiche a cui risulta soggetto il PUA.
- Tale studio è aggiornato con la tavola specifica del tirante idrico, l'asseverazione del rilievo dello stato di fatto e la procedura di emergenza.
- Sono state progettate opere compensative al rischio idraulico: infatti da quanto riportato, risulta un potenziamento dei corpi arginali nel tratto terminale del F. Savio, attraverso il recupero in quota delle finestre idrauliche presenti in sommità e l'imbottimento e allargamento dei rilevati stessi, condotti secondo una pendenza 2/3 sul lato interno e mantenendo in sommità una larghezza pari a 4 m. Ciò determina il significativo aumento del grado di sicurezza idraulica del tratto in esame, mitigando nei fatti il rischio stesso di crollo arginale. Per quanto attiene alla nuova area urbana più prossima alla breccia, la quota di sedime costituisce una efficace barriera protettiva sul rischio dinamico conseguente ai volumi direttamente uscenti dalla breccia; ciò era peraltro già ipotizzabile a priori, in relazione alle quote supposte per il pelo libero in fiume (+2.5 m. s.lm) e a quelle del rilevato (+1.7 m. s.lm). Le acque di esondazione non superano infatti la piattaforma, ma deviano ad occidente verso lo

Scolo Pergami, allagando la vasca di laminazione posta a sud. In sintesi: Le quote di sedime della prevista area residenziale e della viabilità primaria (+1.7 m. slm), di quella adibita a sosta per camper (+1.0 m. slm), nel rispetto del RUE del Comune di Ravenna, dispongono del richiesto grado di sicurezza idraulica.

• Il sedime delle opere in questione rientra nella perimetrazione di “aree a rischio”, con tirante statico. Rientra pertanto nelle competenze di codesta Amministrazione la predisposizione di una procedura specifica di messa in sicurezza connessa ai piani di Protezione Civile Comunale, che tenga conto anche del rischio sopra esposto;

• La realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso da potenziale allagamento. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all’interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l’attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell’emergenza idraulica.

• **Il presente parere tecnico è formulato esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 2ter, 6, 9 e 10 del Piano Stralcio ma non ha valore di “Nulla Osta Idraulico” ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904**

- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere prot. n. 36855 del 03/12/2020
... omissis ...
 - Vista la documentazione progettuale trasmessa dal Comune di Ravenna in data 10-11-2020 ed acquisita agli atti consorziali con Prot.n.33964/RA dell’11-11-2020;
 - Richiamati i contenuti del precedente parere consorziale Prot.n.16866/RA/7573 del 18-06-2019 rilasciato in sede di Conferenza di Servizi Decisoria del 25-06-2019, per l’approvazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al 1°Stralcio Attuativo del sub comparto Nord – PUA Generale CoS16 Lido di Classe;
 - Richiamati altresì i contenuti della Concessione/Autorizzazione n.9653 del 09-09-2015, in corso di validità, rilasciata al Soggetto Attuatore relativamente allo scarico diretto all’interno dello scolo consorziale Pergami delle acque meteoriche provenienti dall’Ambito CoS16 Lido di Classe- Sub Comparto Nord (1°-2° Stralcio);
 - Vista la variante non sostanziale alla Conc./Aut. n.9653 del 09-09-2015 (Prot.cons.n.31402/RA/13234 del 07-11-2019), a modifica dell’assetto altimetrico della vasca di laminazione, senza modificazione di diametro e posizionamento della tubazione di scarico strozzata DN400 mm all’interno dello scolo consorziale Pergami;
 - Preso atto di quanto dichiarato nell’Elaborato 13 “Relazione Tecnico-Descrittiva” – Novembre 2020 al paragrafo “Art.8., c.7,8,9 – Invarianza Idraulica e altre reti”, attestante l’assenza di modifiche dei progetti di rete infrastrutturali contenuti nel PUA 1°Stralcio e nel progetto delle opere di urbanizzazione primaria;Tutto ciò premesso lo scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole condizionato** all’approvazione del PUA 2°Stralcio Attuativo CoS16 Lido di Classe Sub Comparto Nord, riconfermando altresì la validità di tutte le disposizioni contenute nella Concessione/Autorizzazione consorziale n.9653 del 09-09-2015.
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini: parere prot. n. 15817 del 26/11/2020
In riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta il 10/11/2020 questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali pervenuti, relativamente agli aspetti paesaggistici, non ha motivi da opporre alla proposta avanzata. Resta inteso che gli approfondimenti progettuali ricadenti all’interno delle aree soggette alla tutela

della Parte Seconda – Beni Paesaggistici, del D. Lgs. 42/04 e s. m. e i., saranno soggetti alle procedure di cui all'art. 146 del citato decreto.

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, questi resteranno sottoposti a quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in materia di rinvenimenti fortuiti.

- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po: parere di conformità di cui al provvedimento n. 2021/00067 del 03/03/2021

Vista l'istanza relativa all'oggetto, pervenuta in data 11/11/2020 Ns. prot. n. 2020/0008130.

Vista altresì la richiesta di integrazioni inviata in data 19/02/2021 Ns. prot. n. 2020/0001155 con la quale viene richiesto di dettagliare e chiarire la tipologia di interventi che riguardano l'area di Parco, dal punto di vista cartografico e descrittivo.

Vista infine che l'integrazione pervenuta fornisce un elenco di prescrizioni dalle quali si evince che potrebbero essere inserite strutture di recinzioni e parcheggi oltre ad alberature e a percorsi ciclo-pedonali;

Rilevato che l'intervento oggetto dell'istanza prevede:

- La piantumazione di alberi entro i confini del Parco;
- Realizzazione di una nuova lottizzazione fuori dai limiti del Parco.

Considerato che, dalla documentazione presentata, risulta che solo la quota parte di intervento dedicato a verde ricade all'interno della Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia sottozona PP.AGR.

Considerato altresì che il progetto di lottizzazione non risulta coerente con i principi di sostenibilità e di salvaguardia ambientale dell'Ente Parco, tuttavia essendo fuori Parco non è di competenza del medesimo Ente esprimere un parere a riguardo.

Considerato infine che l'area di Parco non può essere utilizzata per insediare ulteriori interventi che altrimenti non troverebbero localizzazione;

Ritenuto opportuno stabilire che entro i confini del Parco non dovranno essere previste le seguenti opere di urbanizzazione:

- le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili;
- gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli;
- i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque nere, le reti idriche ed i relativi allacciamenti alla rete principale urbana,
- la rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica comprese le cabine secondarie;
- la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d'allacciamento;
- la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a servizio degli edifici;

l'impianto di illuminazione;

Vista la Normativa tecnica del Piano di Stazione.

Vista l'istruttoria a cura del responsabile del procedimento.

Viste

la Legge Regionale n.° 6/2005,

la Legge Regionale n.° 24/2011,

la Delibera di Giunta Regionale n.7673/209. Approvazione del "Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del Nulla Osta".

RILASCIA PARERE DI CONFORMITÀ

per la realizzazione dell'intervento di piantumazione, a condizione che eventuali opere di urbanizzazione, come ad esempio quelle sopramenzionate, vengano realizzate fuori dal Perimetro del Parco.

Così come riportato nel referto istruttorio conclusivo redatto dal Comune di Ravenna e relativo al PUA in oggetto, si evidenzia che i rilievi formulati sono stati recepiti negli elaborati di progetto e le prescrizioni e/o raccomandazioni contenute nei pareri/valutazioni acquisiti in conferenza di servizi sono state inserite nella versione finale degli elaborati del PUA, in particolare nelle Norme Tecniche di Attuazione a valere per le future fasi di progettazione ed attuazione.

Lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge; durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

... omissis ...

in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del PUA con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- 1: dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte, di depositi eluviali-colluviali-torrentizi e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;

- 2: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;

- 3: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva delle opere in progetto; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da

urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; la Relazione mette in evidenza la presenza di terreni liquefacibili che potrebbero imporre la realizzazione di fondazioni profonde unitamente a fondazioni superficiali; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

- **4:** gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;

- **5:** il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria S2, con terreni di scadenti caratteristiche geomeccaniche) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;

- **6:** in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;

- **7:** le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perché ciò richiede il principio di precauzione e perché sono già stati individuati diversi strati liquefacibili; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; le relative

prove geognostiche dovranno essere CPTU, e/o CPTe e/o con Cono sismico che, da indagini recenti, sono risultate più cautelative delle CPT;

- **8:** *andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;*
- **9:** *per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dal PUA;*
- **10:** *andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;* ;
- **11:** *si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;*
- **12:** *si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.*

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- *rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;*
- *verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;*
- *verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;*
- *rispettare ogni altra normativa vigente in materia.*

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le previsioni di cui al Piano Urbanistico Attuativo in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel "constatato";

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo Ambito CoS16 - Lido di Classe Sub-comparto NORD - secondo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna; i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 2021/10199

2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo Ambito CoS16 - Lido di Classe Sub-comparto NORD - secondo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(Arch. Fabio Poggioli)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 830/2021

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO COS16 - LIDO DI CLASSE SUB-COMPARTO NORD SECONDO STRALCIO ATTUATIVO DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 07/07/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
